

## **Allegato A**

### **Linee guida per l'effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento**

#### Art. 1

##### *Requisiti dei corsi di formazione*

1. La Regione Lazio approva i contenuti dei percorsi per la formazione del “*Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici*”, della durata complessiva di 80 ore con frequenza obbligatoria e prova d’esame finale. Tali corsi sono diretti a fornire richiami teorici di termodinamica, bilancio di energia del sistema edificio impianto e elementi conoscitivi relativi alla procedura di emissione dell’attestato di prestazione energetica, è articolati in moduli, secondo lo schema riportato nell’allegato B, in conformità ai requisiti di cui al comma 5 dell’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75, come integrato e modificato dall’art. 1 dell’allegato alla Legge 9/2014. Ai sensi del succitato D.P.R. e s.m.i, possono essere abilitati alla qualifica di “*Soggetti certificatori in materia di certificazione energetica degli edifici*” i tecnici abilitati in possesso di uno dei titoli di studio di cui all’art. 2, comma 4, lettere da a) a d) del decreto soprarichiamato, che abbiano frequentato il suddetto corso con superamento dell'esame finale.

Dovranno, altresì frequentare e conseguire l’attestazione ai fini della certificazione energetica per gli edifici:

- ✓ gli architetti iscritti all’Ordine di cui all’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 75/2013, che esercitano “*le attività del paesaggista, del pianificatore territoriale, del conservatore dei beni architettonici ed ambientali e del pianificatore junior*”;
- ✓ gli ingegneri di cui all’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 75/2013 “*iscritti all’albo nel settore c) dell’informazione*”.

2. Le attività didattiche, che prevedono l’illustrazione delle procedure software per la gestione e compilazione dei certificati e le relative esercitazioni pratiche, saranno svolte in un’aula informatica attrezzata con una postazione docente per il controllo delle postazioni dei partecipanti al corso. Ogni partecipante al corso dovrà avvalersi di una postazione. I software utilizzati per le esercitazioni pratiche devono essere quelli approvati da CTI e UNI, ai sensi del DM 26 giugno 2009, e s.m.i..

3. Al fine di ottimizzare le modalità di fruizione dei corsi da parte dei soggetti interessati e massimizzarne la partecipazione, le attività didattiche possono essere erogate anche in modalità FAD (formazione a distanza) per un percentuale pari al 50% delle ore previste. La restante parte del corso deve essere erogata rigorosamente in presenza.

4. I corsi erogati in modalità FAD sono realizzati attraverso l’ausilio di attrezzature e materiali di natura informatica a supporto della didattica e possono essere svolti con un alto grado di indipendenza dell’allievo da vincoli di presenza fisica.

5. Le attività didattiche erogate in modalità FAD devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

- ✓ disponibilità di strumenti ed attrezzature adeguate alle caratteristiche dei corsi;
- ✓ adeguato supporto tecnologico e contenutistico (ad esempio: tutoraggio on-line, assistenza informatica, disponibilità di un docente/esperto dei contenuti previsti dall’intervento formativo);

- ✓ sistema di auto valutazione in itinere che preveda prove di fine modulo per ognuno dei moduli di cui è composto il corso;
- ✓ durata dell'attività di FAD pari all'impegno temporale previsto dal corso in presenza;
- ✓ presenza di meccanismi informatici di tracciamento delle ore effettuate e delle attività svolte, per l'eventuale messa a disposizione dei riepiloghi degli accessi da parte di tutti i soggetti coinvolti (ad esempio: allievi, tutor FAD, docenti online).

## Art. 2

### *Esame finale*

1. L'accesso all'esame finale è possibile solo previa dimostrazione, da parte degli esaminandi, del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 D.P.R. 16 aprile 2013, n.75, come modificato dalla legge 21 febbraio 2014 n.9. Potranno essere ammessi esclusivamente gli allievi che hanno partecipato ai corsi erogati in presenza e in modalità FAD (formazione e distanza), di cui al precedente art.1 comma 3, subordinato alla verifica della frequenza minima obbligatoria delle lezioni previste per almeno il 90% delle ore complessive.

2. La prova finale, con esecuzione unicamente frontale, deve essere organizzata e gestita secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure e consiste nello svolgimento di una prova scritta sulle tematiche oggetto del programma del corso, di una prova orale e nella discussione di un attestato di prestazione energetica (APE), redatto dall'esaminando durante il corso mediante l'impiego di un software conforme alle specifiche tecniche UNI TS 11300, ai sensi del D.P.R. 2 aprile 2009 n.59.

3. Ai partecipanti ai corsi che superano la verifica finale è rilasciato da parte dei soggetti formatori un attestato di frequenza con i seguenti contenuti:

- a) indicazione nella dicitura "Attestato di frequenza e superamento dell'esame relativo al corso di formazione per Tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici", ai sensi del DPR 75/2013 e s.m.i";
- b) logo, denominazione ed indirizzo dell'ente autorizzato ad erogare il corso;
- c) data di rilascio;
- d) nominativo del tecnico abilitato;
- e) riferimenti relativi all'autorizzazione del corso nonché ai contenuti del programma del corso, secondo quanto definito all'Allegato B;
- f) dichiarazione del superamento del limite di frequenza minima richiesta con superamento dell'esame finale;
- g) sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente erogatore.

4. La Commissione d'esame è costituita da tre membri. La presiede il Direttore della Direzione Regionale competente in materia di Energia, o suo delegato. La Commissione è integrata da due esperti incaricati dalla Regione Lazio e/o dall'Ente/Agenzia erogatrice.

I commissari devono possedere competenze specifiche nelle tematiche indicate al precedente art.1 comma 1 di detto Allegato, attestate dall'ente di appartenenza o dall'ordine o collegio professionale competente.

## Art. 3

### *Requisiti dei corsi di aggiornamento*

1. Al fine di garantire un'applicazione univoca sul territorio regionale della normativa vigente, tutti i tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici, in possesso di uno dei titoli di studio di cui di cui all'art. 2, comma 4, lettere da a) a d), del D.P.R. n.75/2013 e s.m.i., nonché gli architetti, anche

se iscritti all'Ordine di cui all'art. 2 comma 3, che esercitano l'attività del paesaggista, del pianificatore territoriale, del conservatore dei beni architettonici ed ambientali e del pianificatore junior, e gli ingegneri iscritti all'albo nel "*settore c) dell'informazione*", dovranno frequentare ogni due anni un corso di aggiornamento della durata di 8 ore, sulle tematiche afferenti i contenuti di cui all'Allegato B e riguardanti le principali novità di carattere tecnico, tecnologico e normativo, dall'entrata in vigore del presente provvedimento, a decorrere dall'annualità 2018.

2. Al termine dello svolgimento del corso di aggiornamento, dovrà essere svolta una verifica finale mediante test a scelta multipla, organizzata e gestita secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

3. Ai partecipanti del corso di aggiornamento che superano la verifica finale, è rilasciato da parte dei soggetti formatori un attestato di frequenza con indicazione nella dicitura "*Attestato di frequenza relativo al corso di aggiornamento per Tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici*", contenente i riferimenti del soggetto erogatore del corso, il logo, la denominazione e l'indirizzo dell'ente autorizzato ad erogare il corso, la data di rilascio, il nominativo del tecnico abilitato, i riferimenti relativi all'autorizzazione del corso nonché ai contenuti del programma di aggiornamento, la dichiarazione dello svolgimento del corso della durata di 8 ore con superamento della verifica finale, e la sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente erogatore.

4. I corsi di aggiornamento potranno essere erogati in modalità FAD (formazione a distanza), in conformità alle specifiche indicate nel precedente art.1, comma 3.

#### Art. 4

##### *Disposizioni transitorie e decorrenza*

1. I tecnici che hanno già partecipato a corsi formativi non conformi a quanto indicato nelle presenti linee guida, possono iscriversi nuovamente ai corsi di formazione e richiedere la valutazione dei crediti formativi relativi ai moduli frequentati con profitto, da dimostrare con il possesso di un attestato di frequenza rilasciato a seguito del superamento dell'esame finale, al fine di garantire la conformità ai contenuti previsti nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75, come integrato e modificato dall'art. 1 dell'allegato alla Legge 9/2014, art. 1 dell'allegato, comma 8-ter).

2. Ai fini del riconoscimento dei crediti, alla richiesta di iscrizione al corso sono allegati il curriculum professionale e le suddette attestazioni che documentino il possesso delle predette conoscenze.

3. La verifica finale sarà espletata unicamente sui moduli che il rappresentante legale dell'ente erogatore verificherà mancanti dalle attestazioni prodotte, ai fini della conformità dei requisiti prevista nel DPR citato all'articolo 2 comma 2 lettera b) e con le modalità previste. Laddove il tecnico dimostri di avere svolto il corso di formazione, anche in più sessioni, secondo i contenuti previsti nel DPR citato, gli stessi enti erogatori rilasciano apposita dichiarazione di conformità in esito alla presentazione di apposita istanza.

4. Ai fini del deposito delle Attestazioni di Prestazioni Energetica presso il sistema informativo della Regione Lazio, gli attestati conseguiti, relativi ai corsi di formazione e aggiornamento dei Tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici rilasciate da enti formatori accreditati presso il Ministero dello Sviluppo Economico e dalle altre Regioni e Province Autonome, o soggetti da loro delegati, sono considerati equivalenti a quelli indicati nel presente allegato, purché ne venga dichiarata la conformità dei requisiti, prevista nel DPR citato all'articolo 2 comma 2 lettera b), con un attestato,

così come indicato al precedente art.2, comma 3 per i corsi di formazione e art.3, comma 3 per i corsi di aggiornamento.

## Art. 5

### *Soggetti abilitati allo svolgimento dei corsi*

**1.** I corsi di formazione e aggiornamento di cui alle presenti linee guida, possono essere erogati dai soggetti indicati all'art. 2 comma 5 del DPR n.75/2013 ed, in particolare, a livello regionale, da soggetti accreditati ai sensi della D.G.R.L. n.968/2007 e s.m.i. per la macrotipologia “*formazione continua*” o “*formazione superiore*” - codici ISFOL/ORFEO relativi ai settori “*Edilizia*” e “*Ecologia e Ambiente*”. I soggetti accreditati devono dimostrare di disporre di docenti in possesso di titoli e comprovata esperienza, almeno biennale, formativa e/o professionale, nelle aree disciplinari del corso.